

N. R.G. 1151/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

████████████████████

Presidente

████████████████████

Consigliere

██████████

Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 9.6.2026, vertente

TRA



██████████ (già Banca ██████████), quale società a sua volta
incorporante di ██████████. (P.IVA ██████████), rappresentata e difesa dagli avv.ti
██████████ e ██████████

APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

E

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
██████████ e dall'Avv. ██████████.

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

L' **appellante** ha così concluso:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

*in accoglimento del presente atto di appello, **riformare** la sentenza n. 888/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18 gennaio 2021, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento delle domande già formulate da ██████████ nel primo grado di giudizio:*

***in via preliminare** previa la revoca e/o modifica parziale dell'ordinanza n. 8062/2019 del 9 dicembre 2019, ammissiva del quesito integrativo della CTU, e/o remissione sul ruolo del fascicolo per trattazione o istruttoria, fissare udienza per la discussione o a chiarimenti sulla CTU, anche con trattazione scritta, o assegnazione di termini contestuali alle parti per note sull'espletata CTU.*

***nel merito** per tutte le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi della convenuta, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di Banca ██████████
██████████, ora ██████████, in quanto infondate sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto da Banca ██████████, ora ██████████, al dott.
██████████ per qualunque titolo o ragione;*



in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare, in tutto o in parte, accoglimento le domande attoree, determinare la quantificazione e la debenza del danno nell'importo minore che dovesse risultare in corso di causa, o che dovesse essere determinato in via equitativa dal giudice, e in ogni caso, tenuto conto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., della condotta tenuta dall'attore nei fatti per cui è causa;

in via istruttoria ove occorrer possa, previa revoca parziale dell'ordinanza fuori udienza del 5 ottobre 2017, ammettere le prove richieste da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di [REDACTED]

in ogni caso con vittoria di spese ed onorari tutti di causa, oltre accessori".

L' **appellato** ha chiesto:

"In via principale

1) dichiarare inammissibili i motivi di appello avversari per violazione dell'art. 342 cpc e per i motivi meglio esposti in narrativa;

2) rigettare l'appello avversario contro l'impugnata sentenza n. 888/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma;

3) in entrambi i casi, in parziale riforma della sentenza n. 888/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, in via incidentale, previa rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nella parte relativa alla quantificazione del danno, condannare [REDACTED] al pagamento in favore del dott. [REDACTED] della complessiva somma di **Euro 516.192,52**, oltre agli ulteriori interessi negativi maturati sullo scoperto di CC a partire dalla data del 30 giugno 2016 ad oggi, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

in via subordinata

4) in caso di integrale riforma della sentenza n. 888/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà:



In via principale:

1. dichiarare nulle le operazioni indicate nel paragrafo 3.2 dell'atto di citazione, effettuate in data 16/10/2014 dalla Banca [REDACTED] sul portafoglio del dott. [REDACTED] per le ragioni spiegate in atti, e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione e/o risarcimento dell'importo di Euro 606.451,23 o della misura da determinarsi in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

2. accertare la violazione delle regole di condotta e di norme imperative da parte della Banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno pari ad Euro 301.107,43,

3. accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) e specificati al paragrafo 3.5 dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione e/o risarcimento dell'importo di Euro 30.527,45 o della misura da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dei singoli addebiti al soddisfo e alla rivalutazione monetaria;

In via subordinata:

4. rispetto alla domanda n. 1, accertare il grave inadempimento della Banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) alle norme contrattuali e comportamentali indicate nella narrativa che precede e condannare quest'ultima al risarcimento del danno nella misura di Euro 606.451,23 o della misura da determinarsi in corso di causa oltre interessi legali;

5. rispetto alla domanda n. 3, previo ogni più opportuno accertamento sulla natura e sull'illegittimità delle operazioni di addebito indicate al paragrafo 3.5, condannare ex art. 2041 cc Banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) alla restituzione dell'importo di Euro 30.527,45 o della misura da determinarsi in corso di causa oltre interessi legali dalla data dei singoli addebiti al soddisfo.

In ogni caso:



6. condannare la Banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge ed ex art. 96 c.p.c.”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. [REDACTED] citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la [REDACTED], poi divenuta [REDACTED] (d’ora in poi anche solo *Banca*), riferendo di avere sottoscritto in data 2.9.2014 un “Modulo di richiesta servizi amministrati [REDACTED]”, avente a oggetto l’ “Esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, negoziazione e contropartita diretta, collocamento di strumenti finanziari e custodia e amministrazione di strumenti finanziari” al fine di operare nel *trading on line* di strumenti finanziari, con specifico riguardo alla compravendita di opzioni aventi come attività finanziaria sottostante l’indice EuroStoxx 50, quotato presso il mercato regolamentato Eurex di Francoforte.

Le procedure operative della Banca prevedevano per il *trader* la titolarità di due conti *on line*, entrambi sincronizzati con la piattaforma di *trading* e con la Cassa di Compensazione e Garanzia dell’Eurex (d’ora in avanti anche “CCG”): (i) un conto corrente di corrispondenza e un sottoconto tecnico per l’operatività in derivati. Il conto corrente assicurava la provvista per le operazioni svolte tramite il sottoconto tecnico, anche quelle relative ai margini di garanzia richiesti dalla CCG.

Difatti prima dell’avvio delle contrattazioni, tra le 8.00 e le 8.30, il sistema di *trading* stabiliva in automatico gli importi a titolo di margini di garanzia che ciascun investitore doveva avere (e, quindi, eventualmente integrare) per poter mantenere operativo il proprio portafoglio di strumenti finanziari e poter essere parte di nuove contrattazioni. Successivamente, tra le 9.00 e le 17.30, periodo di contrattazione, in virtù dell’esecuzione delle operazioni di acquisto/vendita degli strumenti finanziari, potevano verificarsi richieste di integrazione dei suddetti margini di garanzia che venivano prelevati automaticamente dalla Banca sul conto corrente. Qualora vi fosse stata incapienza nei saldi, la Banca, inoltre, a fronte di richieste di reintegro non soddisfatte entro le 48 ore, o entro il minor termine richiesto dal mercato secondo la tipologia di operatività, aveva facoltà di liquidare le posizioni aperte.



In data 15.10.2014, alle ore 17.40, la Banca richiedeva a ■■■■ il versamento sul conto corrente della somma di € 100.000,00 entro le 9.30 del 16.10.2014, ovvero, in alternativa, *“riportare il costo di riacquisto delle posizioni corte in portafoglio entro la soglia dei 500.000 Euro, procedendo alla chiusura delle posizioni attualmente aperte e mantenendo comunque il saldo del conto in positivo”*, poiché altrimenti avrebbe chiuso tutte le posizioni presenti nel portafoglio. In quel momento era registrato un lieve saldo negativo di € 4.067,48.

Il giorno seguente, nella fase di preapertura delle operazioni, a fronte di un saldo nella CCG richiesto pari a € 1.028.620,15, ed essendo il saldo dei margini versati a garanzia da ■■■■ pari invece a € 941.957,51, la Banca trasferiva € 113.794,36 dal conto corrente, anticipandone l'importo, per portare il margine di garanzia al livello richiesto dalla CCG.

Alle ore 9.20 la Banca inviava al cliente via e-mail una richiesta di reintegro del saldo di € 113.794,36 entro 10 minuti, attraverso la chiusura delle posizioni in essere ovvero attraverso un bonifico. ■■■■ nei successivi minuti procedeva a effettuare alcune chiusure delle sue posizioni, che fruttavano un importo di € 48.356,48, con una riduzione del saldo negativo sul conto corrente a € 65.437,88. Di fronte all'inattività ulteriore del cliente, la Banca provvedeva nella stessa mattinata a effettuare forzatamente la chiusura di tutte le posizioni, ciò che comportava il realizzo delle perdite connesse al *plafond* di margini in garanzia e, inoltre l'addebito di commissioni da parte della Banca per € 14.685,00, il trasferimento dal conto corrente ordinario al conto tecnico di € 17.615,33, con un aggravio del saldo negativo del conto ordinario per un pari importo, per pareggiare il saldo del conto tecnico.

L'attore, ritenendo illegittima la condotta della Banca, pertanto rassegnava le conclusioni così come riportate in epigrafe, al paragrafo 4.

2. All'esito di una C.T.U. contabile, oggetto di successiva integrazione a seguito della proposizione di ulteriori quesiti, il Tribunale di Roma, con **sentenza n. 888/2021**, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava la Banca al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 209.788,66 oltre rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa e oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Il giudice prendeva atto di quanto affermato dal C.T.U., nella prima versione dell'elaborato peritale, circa la compatibilità della condotta della Banca con le condizioni contrattuali, essendo stato rilevato che l'art. 1, n. 12, del Capo V delle “Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento con ■■■■” autorizzava la Banca a liquidare immediatamente le posizioni



aperte, previa comunicazione al cliente, quando il margine iniziale e/o il margine di variazione non avessero trovato capienza nel saldo di cui al sottoconto tecnico e/o al conto corrente di corrispondenza, e il cliente non avesse provveduto entro 48 ore, ovvero nel minor termine richiesto dal mercato.

Poiché il C.T.U. aveva anche considerato che la Banca avrebbe potuto senz'altro procedere in modo diverso, cioè tramite progressive e mirate vendite tendenti a ricostituire i margini di garanzia, erano stati posti nuovi quesiti al C.T.U. chiedendo allo stesso quali operazioni (e di quali entità) di vendite progressive e mirate avrebbe potuto porre in essere la Banca nella giornata del 16.10.2014 per riportare la posizione di [REDACTED] in equilibrio finanziario (senza procedere alla vendita di tutte le posizioni) e a ricostituire i margini di garanzia ordinari e adeguati, salvaguardando anche la posizione del cliente. Il C.T.U. quindi aveva determinato che per ripristinare le garanzie sarebbero state necessarie liquidazioni per € 271.110,08 e aveva selezionato, tra le diverse combinazioni possibili, alcune "posizioni lunghe", che presentavano minori margini d'incertezza di valutazione, adottando il medesimo ordine cronologico di chiusura adottato dalla Banca.

Sulla base della consulenza il Tribunale, quindi, riteneva che, qualora la Banca avesse liquidato tali posizioni, il cliente avrebbe coperto lo sbilancio del conto corrente pari a € 65.437,00 e avrebbe generato la liquidità necessaria per coprire lo sbilancio dovuto agli incrementi del margine di garanzia (ipotesi del peggior scenario) per effetto della variazione dei prezzi infragiornalieri e la nuova posizione finanziaria avrebbe registrato, qualora si fossero chiuse le menzionate posizioni, un saldo positivo di liquidità pari a € 23.490,86.

La chiusura integrale di tutte le posizioni, in quanto non necessaria, era contraria a buona fede e non necessitata dal dettato dell'art. 12 delle condizioni contrattuali che consentiva di "liquidare immediatamente le posizioni aperte", ma non obbligava affatto l'istituto di credito a liquidare "tutte" le posizioni aperte.

Il giudice considerava rilevante anche la circostanza narrata dall'attore, e non specificatamente contestata, secondo cui in altre quattro occasioni era capitato che il suo conto corrente fosse incapiente e andasse in rosso; tuttavia in quei casi la Banca non aveva chiuso arbitrariamente le posizioni del portafoglio del cliente, ma aveva solo proceduto correttamente a segnalare le posizioni in rosso alla Centrale Rischi e il rientro da tali situazioni di scoperto era sempre avvenuto, correttamente, entro il giorno lavorativo successivo. Tale circostanza dimostrava il



marginale di discrezionalità nell'operatività della Banca e il relativo affidamento ingenerato nell'attore.

Il danno veniva liquidato dal giudice, sempre sulla base del criterio utilizzato dal C.T.U. del "Profit and loss" (P&L) per singola posizione qualora le stesse fossero state mantenute in portafoglio da ■■■■ fino alla data di scadenza delle opzioni, per un importo di € 173.516,70 a cui andava aggiunto le commissioni applicate dalla banca per la chiusura di tutte le posizioni pari a € 14.685,00 nonché l'aggravio del conto corrente per effetto delle chiusure forzate, pari a € 17.615,33, e infine le spese per le commissioni di istruttoria veloce, per un totale di € 205.877,00.

3. La Banca ha proposto **appello principale** per i seguenti motivi.

Con il **primo motivo**, articolato in più profili, ha lamentato che la decisione era fondata sulla C.T.U. integrativa che era afflitta da vizi procedurali e sostanziali.

Il giudice aveva difatti disposto l'integrazione della C.T.U. senza prima provocare un contraddittorio delle parti sul punto e anche il C.T.U. aveva proceduto chiedendo preliminarmente ai consulenti delle parti di redigere una nota tecnica prima di provvedere alla stesura provvisoria della propria relazione e aveva poi aderito acriticamente alla posizione di parte attrice, utilizzando i dati e le argomentazioni sostenute da questa e violando sia il principio dispositivo che le regole sulle acquisizioni documentali del processo civile.

Il secondo elaborato peritale inoltre era contraddittorio rispetto al primo e fondato dichiaratamente su valutazioni meramente ipotetiche.

Il C.T.U. non aveva infine dato adeguatamente conto delle osservazioni del consulente di parte convenuta circa: l'utilizzo di elementi arbitrari alla base dei dati di volatilità storica utilizzati per il calcolo dei MTM, la mancata considerazione della previsione contrattuale che legittimava la Banca a chiedere somme a titolo di margine in misura superiore a quella richiesta dalla cassa di compensazione, la corretta valutazione da parte della banca del "cash to close", l'omessa valutazione delle conseguenze a cui era esposta la Banca nel caso in cui non avesse chiuso le posizioni, l'arbitraria selezione delle operazioni da chiudere, la correttezza e coerenza dell'applicazione dello *stop out*.

4. Il **primo motivo** d'appello non è fondato.

Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e ha disposto una integrazione della C.T.U. all'esito del contraddittorio delle parti, così come illustrato nelle memorie



conclusionali, e non era obbligato a stimolare un contraddittorio specifico sui quesiti integrativi che, come si vedrà, si sono rivelati necessari per la decisione.

Non costituisce motivo di nullità della C.T.U. la previa acquisizione di note tecniche delle parti che spesso viene richiesta al fine di individuare le posizioni contrapposte e di meglio mirare il contenuto degli accertamenti, né comunque tale asserito vizio è stato eccepito nella prima difesa utile.

L'adesione a una delle tesi è stata ampiamente motivata e la valutazione del C.T.U. è rimasta nell'ambito del *thema decidendum* così come delineato, riguardante la valutazione della condotta della Banca, così come non risultano acquisiti documenti nuovi ai fini della prova di fatti primari, essendo stato utilizzato il *data provider* Bloomberg ai fini della determinazione del *fair value* delle opzioni.

L'elaborato integrativo non si è rivelato incoerente rispetto al precedente, ma ha risposto alla finalità di verificare la possibilità da parte della Banca di procedere in un modo alternativo alla chiusura di tutto il portafoglio e in ogni caso al C.T.U. è consentito precisare o anche modificare alcune valutazioni su sollecitazione del giudice. Quanto poi alla inattendibilità dei dati presi come riferimento dal C.T.U., non si ravvisano valutazioni arbitrarie, mentre deve tenersi conto che l'introduzione di elementi ipotetici è inevitabile in ogni ricostruzione di una condotta alternativa ipotetica.

Quanto alle osservazioni del consulente di parte della Banca, si osserva che le stesse non sono condivisibili, sia alla luce delle risposte fornite dal C.T.U. che dall'elaborato peritale nel suo complesso.

E' stato chiarito difatti che i dati di volatilità storica utilizzati per il calcolo dei MTM erano forniti dall'*infoprovider* indipendente Bloomberg.

Per la valutazione dei margini di garanzia esigibili è stato tenuto conto di quanto richiesto dalla C.C.G., per ancorare la verifica a dati minimali certi, tenuto conto che la richiesta di maggiori margini e di un determinato ammontare da versare sui conti era da una parte oggetto di facoltà per contratto, ma considerato anche che il C.T.U. ha



osservato che la richiesta della Banca di riportare il valore di riacquisto delle “posizioni corte” entro la soglia di € 500.000,00 era particolarmente gravosa e aveva probabilmente contribuito alla impossibilità di realizzare le chiusure progressive finalizzate al solo reintegro dei margini, per via dell'eccessiva differenza tra quanto richiesto e quanto presente nel portafoglio.

Il C.T.U. ha poi correttamente lasciato alle valutazioni del giudice le possibili conseguenze in diritto dell'eventuale scelta della Banca di limitare le chiusure delle posizioni.

Inoltre il C.T.U. ha chiarito che l'unico modo per verificare se era possibile evitare la chiusura dell'intero portafoglio era fare riferimento a una delle possibili selezioni delle posizioni da chiudere e che tale criterio comunque, come si vedrà nell'esame dell'appello incidentale, non aveva influito sulla quantificazione del danno.

Infine la valutazione dello *stop out* è stata effettuata non solo sulla base di quanto formalmente previsto nel contratto, ma in ragione della necessità di verificare un possibile comportamento alternativo che consentisse la tutela degli interessi di entrambe le parti contrattuali, come pure si vedrà nell'esame del secondo motivo d'appello.

5. Con il **secondo motivo** l'appellante ha lamentato che la sentenza, contraddittoriamente aveva sostenuto che la Banca aveva agito correttamente, secondo il contratto, e, allo stesso tempo non aveva agito in conformità del principio di correttezza e buona fede, pur avendo tale ultimo criterio valore meramente interpretativo.

Comunque l'assunto era errato, perché la Banca aveva esercitato una posizione soggettiva discrezionale alla stessa specificamente riconosciuta dal contratto, rispettando i propri doveri di operatore sul mercato, a tutela di tutti i propri correntisti oltre che di [REDACTED].

L'appellante ha fatto in particolare riferimento al punto 12 dell'art. 1 delle disposizioni contrattuali citate che espressamente prevedeva che : *“La Banca ha facoltà di liquidare immediatamente le posizioni aperte dandone immediata comunicazione al Cliente in via telematica, qualora il margine iniziale e/o il margine di variazione non trovino capienza nelle disponibilità di cui al Sottoconto Tecnico e/o del conto corrente di corrispondenza, ed il Cliente non provveda ai versamenti integrativi necessari entro 48 ore, ovvero nel minor termine richiesto dal mercato. Resta inteso che, a maggior garanzia*



della Banca in caso di mancato versamento dei margini, il cliente autorizza sin d'ora la Banca a procedere alla compensazione di ogni saldo disponibile" e all'art. 2 delle disposizioni citate che prevede che "in tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati e di finanziamento su contratti di borsa (ad esempio: riporto e prestito titoli) la Banca si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento anche in giornata la posizione del cliente"

Qualora la Banca non avesse chiuso tutte le posizioni, avrebbe commesso un abuso della propria posizione a favore di un solo cliente a discapito degli altri e avrebbe dovuto operare una discriminazione di merito circa le posizioni da chiudere e quelle da lasciare aperte.

Invece la Banca correttamente sin dal 10.10.2014 aveva richiesto, senza esito, al [REDACTED], stante la condizione di mercato, e il rischio associato al suo portafoglio, a titolo di margini aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla C.D.C., la somma di € 100.000,00.

L'inadempimento protratto giustificava la condotta della Banca, a tutela del mercato, del cliente e della Banca stessa.

6. Anche il **secondo motivo** è infondato.

Il Tribunale ha chiaramente illustrato la rilevanza nel caso in esame della buona fede, intesa come lealtà e correttezza che amplia il regolamento contrattuale e costituisce fonte di obblighi di integrativi di protezione e sicurezza; con la conseguenza che nella fase attuativa è imposto alle parti il rispetto di doveri integrativi e strumentali di avviso, informazione, solidarietà e protezione nei confronti della persona e dei beni della controparte.

Il primo giudice ha quindi calato tale principio nella fattispecie concreta, appurando, tramite la C.T.U. integrativa, che anche una parziale anziché totale liquidazione delle posizioni avrebbe consentito la copertura dello sbilancio del conto pari a € 65.437,00 e avrebbe generato la liquidità necessaria per coprire lo sbilancio dovuto agli incrementi del margine di garanzia (ipotesi del peggior scenario) per effetto della variazione dei prezzi infragiornalieri.

Il comportamento conforme a buona fede richiesto, che avrebbe consentito di evitare la brusca chiusura dell'intero portafoglio, non avrebbe violato le condizioni contrattuali, dato che, come correttamente osservato dal Tribunale, l'art. 12 delle condizioni contrattuali autorizza a "liquidare immediatamente le posizioni aperte", ma non obbliga affatto l'istituto di credito a liquidare "tutte" le posizioni aperte.

Il fatto che si faccia riferimento a una facoltà, indica che la Banca può, ma non deve automaticamente chiudere le posizioni, potendo tollerare una temporanea scopertura del conto o collaborare con il cliente per individuare la modalità meno drastica per ricondurre ai limiti i



margin di garanzia. In questo senso la buona fede agisce anche quale criterio di interpretazione del contratto.

Non ha rilievo decisivo il fatto che il rientro fosse stato richiesto già nei giorni precedenti, - dovendosi rilevare peraltro che erano stati richiesti margini aggiuntivi rispetto a quelli della piattaforma, a dimostrazione dell'elevato grado di discrezionalità di cui era dotata la Banca nel gestire l'operatività delle posizioni -, poiché rimaneva comunque la possibilità di tutelare il proprio cliente mediante una chiusura non totale, concordata o, qualora non possibile, eventualmente imposta, considerato che lo stesso cliente aveva provveduto a una chiusura parziale delle posizioni, riducendo il saldo negativo.

Né il cliente avrebbe potuto lamentarsi di una eventuale discriminazione nella scelta delle operazioni, qualora razionale e idonea a evitare un danno ben maggiore.

7. ■■■■ ha proposto **appello incidentale** per i seguenti motivi, lamentando che il C.T.U. era incorso in alcuni errori riguardanti le modalità della quantificazione dei danni.

Egli ha innanzitutto lamentato che il C.T.U., dopo avere rilevato che, per riportare la posizione di ■■■■ in equilibrio finanziario e ricostituire i margini di garanzia ordinari e adeguati, era sufficiente liquidare solo alcune posizioni, poi aveva quantificato il danno basandosi su tutte le posizioni con una chiara sottostima dei costi sostenuti illegittimamente e in contrasto con quanto richiesto dal giudice.

Eseguendo correttamente il calcolo, il danno subito era pari a € 423.306,70 a cui andavano sommate le commissioni applicate dalla Banca per la chiusura di tutte le posizioni in contratti di opzione, pari a € 14.685,00, oltre che le spese per commissione istruttoria veloce, pari a € 60,00, importi questi ultimi effettivamente presi in considerazione dal C.T.U.

Inoltre il C.T.U. aveva omesso di considerare i seguenti importi:

- € 205.672,14 corrispondenti all'importo che sarebbe affluito sul conto corrente all'esito delle vendite progressive e mirate indicate dallo stesso C.T.U.;
- € 41.106,19 corrispondenti all'importo dovuto all'aggravio nello scoperto del conto corrente causato dalle chiusure eccedenti rispetto a quelle lecite, considerato che lo stesso C.T.U. aveva accertato che nel caso di condotta lecita il saldo positivo sarebbe stato di € 23.490,86, anziché negativo per € 17.615,33;



- € 10.623,70 a titolo di interessi maturati sullo scoperto di conto corrente tra il 16.10.2014 e il 30.6.2016, oltre i successivi interessi fino al saldo;
- € 30.527,45, importo non incluso nel danno dal C.T.U. perché attribuito, in assenza di prova, a un presunto *capital gain* su operatività di *trading* riferita ai mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

7. L'**appello incidentale** non è fondato.

Il C.T.U. ha correttamente proceduto dapprima alla stima, alla data del 16.10.2015, dei margini di garanzia adeguati a poter garantire la posizione di [REDACTED] nella misura di € 1.234.292,29.

Ha quindi calcolato che, per ripianare lo scoperto di conto corrente pari a € 65.437,00 e tenere conto del potenziale ulteriore deterioramento dei margini dovuti sulla base del *worst case scenario*, stimato in € 205.672,14, occorreva un importo totale di € 271.110,08.

L'individuazione delle tre posizioni da liquidare ha avuto il solo scopo di evidenziare la possibilità di riportare i margini in equilibrio attraverso la chiusura di alcune posizioni. Ai fini della quantificazione del danno subito dal cliente non si può non considerare che la Banca avrebbe potuto chiudere altre posizioni sulla base di differenti criteri. Una differente selezione di operazioni da chiudere condurrebbe a differenti effetti di P&L a scadenza sul complessivo portafoglio e, pertanto, al calcolo di un differente danno complessivo.

Pertanto l'unico criterio che approssima una misurazione oggettiva del danno potenziale deve necessariamente essere riferibile al portafoglio nel suo complesso. Correttamente il C.T.U. ha evidenziato che il comportamento della Banca oggetto di censura era relativo alla liquidazione anticipata di tutto il portafoglio, ed era, quindi, con riguardo all'intero portafoglio che è corretto determinare il danno, sulla base del P&L, acronimo di Profit and loss che indica l'utile o perdita a scadenza calcolata come differenza tra il potenziale *mark to market* (MTM) a scadenza, prodotto dal *fixing* dell'indice e l'incasso/costo generato dalla chiusura forzata attuata dalla Banca, metodo che nel suo complesso consente un danno che pondera non solo gli svantaggi arrecati al cliente dalla



liquidazione anticipata, ma i vantaggi ad essa associabili e che pertanto non può essere limitato nel suo arco temporale.

Dall'applicazione di tale metodo omnicompresnivo deriva l'impossibilità di riconoscere danni ulteriori, come l'importo che sarebbe stato incassato e il saldo positivo che sarebbe derivato a seguito delle liquidazioni selezionate nella simulazione del C.T.U..

Quanto alle ulteriori voci di danno si concorda pure con il C.T.U. che manca la prova degli interessi addebitati e che la documentazione prodotta dalla Banca (all. 14,15 e 16) dimostra che l'importo di € 30.527,45 corrisponde a *capital gain* maturati nel mesi di luglio, agosto e settembre 2014, sebbene addebitati in epoca successiva, a seguito dell'intervenuta migrazione dal conto tecnico al conto corrente.

8. Dal rigetto dei motivi sia dell'appello principale che incidentale, senza necessità di ulteriore istruttoria, segue l'assorbimento dell'esame delle ulteriori questioni riproposte in questa sede e la sentenza deve essere integralmente confermata.

9. Tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello sia principale che incidentale sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.

Per le stesse ragioni non i sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- 2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per



l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.6.2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lilia Papoff

Camillo Romandini

